

## **STATUTO**

### **GABIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ACQUI TERME AL VIA MORIONDO  
14

Numero REA: AL - 270713

Codice fiscale: 02617330069

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 03-10-2019 - Statuto completo; ..... | 2 |
|---------------------------------------------------------------|---|

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

I Consiglieri testè nominati accettano la carica e dichiarano che non sussistono nei loro confronti le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 Codice Civile.

**8)** Il primo esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre 2019.

**9)** L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

**10)** Le parti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora RADUCU Gabriela ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto e della società nel Registro delle Imprese ed eventualmente dalla competente autorità giudiziaria in sede di omologazione o anche ad opporvi qualsiasi gravame.

Richiesto, ho ricevuto questo atto da me letto unitamente all'allegato Statuto sotto la lettera "A" ai comparenti i quali lo approvano e, a conferma, con me Notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti quaranta (15.40). Dattiloscritto ed in parte autografo da me Notaio, su tre fogli per nove pagine intere e quanto di questa decima.

IN ORIGINALE FIRMATO

RADUCU GABRIELA

VASIU MARIUS ALEXANDRU

PAOLETTI SABRINA

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo)

Allegato "A" al Repertorio numero 37.479 / 23.458

**Statuto della società cooperativa sociale "GABIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112 con sede nel comune di Acqui Terme (AL) la società cooperativa denominata "GABIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2067 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla crescita culturale e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a,

della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione italiana.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa nella prima assemblea dei soci in forma ordinaria stabilirà a quale associazione aderire.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere, in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, le attività socio-sanitarie e/o educative di seguito elencate:

- 1) la gestione di Case di riposo e/o Case albergo per anziani o RSA per qualsiasi categoria di utenti, di strutture di assistenza sanitaria volte alla cura, al recupero sia psichico che fisico, alla riabilitazione, anche di anziani, disabili e di persone svantaggiate;
- 2) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare e residenziale;
- 3) l'organizzazione e la gestione di soggiorni climatici per anziani, disabili e disadattati e privati cittadini compresa l'eventuale gestione della struttura stessa;
- 4) l'assistenza domiciliare, ospedaliera e ambulatoriale con personale qualificato a quanti lo richiedano, siano essi privati cittadini che enti pubblici e privati, associazioni, strutture pubbliche (comuni, province, regioni e ASL), private e utenti che necessitino di infermieri o di altro personale specializzato;
- 5) la gestione di servizi socio-sanitari, anche domiciliari, di telesoccorso per conto di enti pubblici e privati, nonché per privati cittadini;
- 6) la gestione di circoli ricreativi, culturali e di ritrovo per anziani, disabili e disadattati;
- 7) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

8) la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permessi di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, ecc..

9) la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizione di bisogno o svantaggio;

10) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività dei servizi sanitari, sociosanitari, socioculturali, socioassistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi, consulenza e formazione finalizzate in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni di età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

11) l'organizzazione e la gestione di attività e servizi sociosanitari e assistenziali a favore di persone in condizione di bisogno e fragilità anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

12) la gestione e l'organizzazione di servizi sociali a favore di persone con handicap neuro-motorio, di persone con ritardi di apprendimento, di persone disabili con difficoltà di inserimento in ambiente lavorativo normale, di persone anziane, di persone svantaggiate principalmente a rischio di emarginazione sociale, di alcolisti e di tossicodipendenti anche in percorso terapeutico e di quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione;

13) eventuali servizi di ristorazione, pulizia, lavanderia, custodia, portineria e giardinaggio svolti all'interno delle strutture socio-assistenziali ed educative quali servizi strumentali e di supporto allo svolgimento delle attività ex art. 1, lettera a) l. 381/91, nel rispetto delle modalità consentite dalla legge in riferimento alla specifica tipologia cooperativa;

14) l'organizzazione e/o l'esecuzione del servizio di trasporto, per privati e per strutture pubbliche e private, di persone (ammalati, politraumatizzati, handicappati e di persone bisognose durante il trasporto, di cure prestate da personale qualificato), nonché il trasporto di sangue, emoderivati, attrezzature e medicinali ed altri materiali, via terra, marittima o aerea.

Tale attività verrà svolta secondo i principi di mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme ed, in particolare, di quelle dettate in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società cooperativa potrà inoltre:

a) partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea di impresa (A.T.I.);

b) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere l'attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

c) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;

d) costituire gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile;

e) dare adesione e partecipazione a Enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

f) concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) contrarre mutui passivi, chiedere aperture di credito allo scoperto a banche e istituti di credito ed operare con i medesimi;

h) potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

i) svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

**TITOLO III**  
**SOCI**  
**Art. 5 (Soci ordinari o cooperatori)**  
Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la

loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del Libro Soci.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nel caso in cui sia raggiunto il limite minimo dei soci di cui all'art. 2522, 1° comma del Codice Civile.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori del precedente articolo.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

La quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, è pari alla quota prevista per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 3 del presente Statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui intende essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'attività svolta;
- b) estratto del verbale relativo alle deliberazioni di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'art.2 della Legge 381/1991 dovrà presentare domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior proseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;
- c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare

tipologia dei soci;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, nonché l'accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'Organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione o inizio di procedure concorsuali se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione,

verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano

il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 35 e seguenti. Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
- d) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che riguardino il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- f) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 120 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- h) che venga condannato con sentenza penale definitiva per reati infamanti;
- i) che in qualunque modo arrechi danni, anche morali, alla cooperativa, fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli fra i soci e con i terzi;
- j) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- k) se socio lavoratore, ai sensi della Legge 142/01 il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura- sia cessato per qualsiasi motivo;
- l) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- m) che - se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti, ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 35 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

**Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale regolato dagli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore, consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione dell'Organo amministrativo, comporta il venir meno del rapporto sociale.

**Art. 13 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, pur ove versato e sussistente nel patrimonio della Società.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota da lui effettivamente versata. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati alle lettere c), d), e), f), e g) dell'articolo 11 dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto

effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**Art 16 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)**

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti e di accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazione analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica in ogni caso il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

**TITOLO IV**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 17 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

**Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione

all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio la partecipazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

#### Art. 19 (Esercizio sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall' Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello d'inquadramento contrattuale, i cui parametri d'incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2521 del Codice Civile.

#### Art. 20 (Destinazione dell'utile)

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) una eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### TITOLO V

##### ORGANI SOCIALI

#### Art. 21 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l' Organo di Controllo, se nominato.

#### Art. 22 (Assemblee)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs 112/2017;
- 3) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori;
- 4) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 28 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 5) procede alla eventuale nomina dei componenti l'organo di controllo;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste dall'articolo n. 2521 del codice civile;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dall'Organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato, di pronuncia assembleare;
- 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ritorno, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 25 (Votazioni)**  
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

**Art. 26 (Voto)**  
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)**  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario con la maggioranza dei voti presenti, Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione di presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

**Art. 28 (Amministrazione)**  
Il consiglio di amministrazione si compone da numero tre a numero cinque consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi. Fermo restando il requisito di onorabilità per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs 112/2017.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

**Art. 29 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**  
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal

presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

#### Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017, dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dall'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### Art. 33 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai

terzi e in giudizio.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci il controllo interno può essere esercitato alternativamente:

- da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori legali);
- da un organo monocratico composto da un sindaco effettivo ed eventualmente da uno supplente (tutti iscritti nel registro dei revisori legali).

E' riservata all'assemblea dei soci, in sede di conferimento dell'incarico, la scelta di nominare di volta in volta l'organo di controllo interno, nell'assetto monocratico o pluripersonale. L'assemblea provvederà altresì alla designazione del presidente (nel caso di organo pluripersonale) ed alla determinazione del compenso spettante al sindaco o ai sindaci effettivi, sempre nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017..

L'organo di controllo interno resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

L'organo di controllo interno ha le funzioni di vigilanza concomitante alla gestione ex art. 2403 Codice Civile e funzione di revisione legale ex art. D.Lgs. num. 39/2010. I poteri ed il funzionamento dell'organo di controllo interno sono disciplinati, ai sensi dell'art. 2477 comma 5 Codice Civile, dalle disposizioni previste per le società per azioni.

#### TITOLO VI

#### CONTROVERSIE

Art. 35 (Clausola di conciliazione e clausola arbitrale)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposto a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla

Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco, Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**Art. 36 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale del Piemonte.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36, del decreto legislativo n. 5/2003. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui al secondo comma, dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica del Giudice (C.t.u.) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 37 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

**TITOLO VII**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 38 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del Capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 40 (Regolamenti)**

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il

funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Ai fini della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e delle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

IN ORIGINALE FIRMATO

RADUCU GABRIELA

VASIU MARIUS ALEXANDRU

SABRINA PAOLETTI

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo)

\*\*\*

Atto notarile registrato in Cuneo in data 03.10.2019 al numero 7416.

Io VIGLINO Dr. Paolo, Notaio in Ceva, certifico che la presente copia scritta su 22 (ventidue) pagine, é conforme all'originale atto num. 37.479/23.458 Repertorio, munito delle prescritte firme e si rilascia ad uso: iscrizione in C.C.I.A.A.

Copia informatica corrispondente all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. num. 82/2005, ai sensi del DECRETO 22.02.2007 mediante modello unico informatizzato, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Ceva, lì 03.10.2019